



## *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*”;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e in particolare l'articolo 13, comma 2, lettera e), che prevede la costituzione di una società per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità;

**VISTO** ancora l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo cui la soprarichiamata società deve attenersi agli “*indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*”;

**CONSIDERATO** che il 31 maggio 1999 l'Enel S.p.A., nel quadro della liberalizzazione del mercato elettrico, in ottemperanza al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ha istituito la Sogin - Società gestione impianti nucleari S.p.A., alla quale ha affidato, con effetto dal 1° novembre 1999, il compito di gestire il *decommissioning* “accelerato” e la chiusura del ciclo del combustibile delle quattro centrali nucleari italiane, le cui azioni sono state trasferite dall'Enel S.p.A. al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante “*Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi*”;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in tema di energia*” e in particolare, l'articolo 1, comma 98 e commi da 102 a 105;

**VISTO** il decreto del Ministro delle attività produttive 2 dicembre 2004 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Indirizzi strategici e operativi alla SOGIN - Società gestione impianti nucleari S.p.A., ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*”;

**VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99*”;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

**VISTO** l'articolo 4, comma 4.1, dello Statuto della Sogin – Società gestione impianti nucleari S.p.A., approvato dall'Assemblea straordinaria il 21 dicembre 2016, il quale dispone che la Società svolge la propria attività nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministero dello sviluppo economico;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, con il quale l'esercizio della vigilanza sulla Sogin – Società gestione impianti nucleari S.p.A. è stato demandato al Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l'articolo 2, comma 7, secondo cui “*Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano: a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.180;

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica 29 novembre 2021, n. 492, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*” e, in particolare, l'articolo 34, il quale ha disposto il commissariamento della Sogin – Società gestione impianti nucleari S.p.A.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2022, recante la nomina dell'organo commissariale della Sogin – Società gestione impianti nucleari S.p.A., ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante la nomina dell'On. Gilberto Pichetto Fratin a Ministro della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che dispone che il “*Ministero della transizione ecologica*” è rinominato “*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*” e il comma 3 del medesimo articolo che dispone che “*Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica»*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, con il quale è stato emanato l'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

**CONSIDERATA** la scadenza del mandato dell'organo commissariale in data 3 agosto 2023;

**VISTA** la nomina del Consiglio di amministrazione, del Presidente e dell'Amministratore delegato da parte dell'Assemblea degli Azionisti in data 3 agosto 2023 per gli esercizi 2023-2025;

**RITENUTA** l'opportunità di definire nuovi indirizzi strategici ed operativi, affinché le attività della Sogin - Società gestione impianti nucleari S.p.A. siano coerenti con gli obiettivi generali della politica del Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato;

## **DECRETA**

### **Articolo unico**

#### **(Direttiva generale concernente le attività facenti capo alla Sogin S.p.A. per il triennio 2024-2026)**

1. È approvata l'allegata direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo alla Sogin - Società gestione impianti nucleari S.p.A., per il triennio 2024-2026, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

On. Gilberto Pichetto Fratin

## Allegato 1

### “Direttiva generale concernente le attività facenti capo alla Sogin S.p.A. per gli anni 2024-2026”

#### Articolo 1 (Indirizzo generale)

1. La presente direttiva generale attiene agli strumenti di programmazione annuale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nei confronti della Sogin, Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (di seguito “Società”) per lo svolgimento delle attività facenti capo alla stessa, coerentemente con i compiti previsti da disposizioni normative e regolamentari vigenti.

2. La direttiva ha la finalità di individuare i settori di attività nei quali la Società garantisce, in conformità con quanto previsto dal proprio Statuto, attività sulle tematiche nucleari, nel rispetto degli obiettivi posti dagli strumenti di indirizzo e di programmazione ministeriale.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4.1, dello Statuto, la Società svolge la propria attività nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministero dello sviluppo economico, oggi attribuiti al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche “Ministero”).

3. La Società assicura la piena attuazione dei presenti indirizzi anche attraverso modalità di organizzazione e di funzionamento, volte a conseguire una ottimale programmazione delle attività e un funzionale utilizzo delle risorse finanziarie in grado di:

- a. perseguire le direttive del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- b. perseguire gli obiettivi propri dell’attività della Società secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando la trasparenza amministrativa, la razionalizzazione delle risorse e l’uniformità delle procedure al fine di ottenere un sempre più efficace monitoraggio e controllo della spesa, attuando procedure di controllo, di gestione e di valutazione dei risultati conseguiti in attuazione dei compiti propri della Società e in ordine all’indirizzo politico ricevuto;
- c. improntare l’azione a criteri di managerialità, assicurando un elevato livello di prestazione e di valutazione delle attività svolte, specie con riferimento a quelle che impegnano la Società verso l’esterno, nonché il miglioramento delle sinergie tra la Società e il Ministero.

4. Le finalità cui è indirizzata l’attività della Società devono essere coerenti con le priorità politiche per l’anno 2024, individuate nell’atto di indirizzo di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2024, n. 7, e in particolare:

<b>Priorità politica n. 2</b>	Sicurezza energetica, decarbonizzazione e sostenibilità
<b>Priorità politica n. 3</b>	Economia circolare e prevenzione dell’inquinamento atmosferico

## **Articolo 2** **(Ambiti di intervento)**

1. La Società gestisce le centrali elettronucleari e fornisce attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio attinenti all'oggetto sociale ed in particolare provvede:
  - a) alla realizzazione del *decommissioning* delle centrali elettronucleari, degli impianti di produzione del combustibile nucleare e degli impianti di ricerca sul ciclo del combustibile nucleare, nonché delle attività relative alla chiusura del ciclo del combustibile e delle attività industriali connesse e conseguenti;
  - b) alla disattivazione degli impianti a fine vita e al mantenimento in sicurezza degli impianti fino al rilascio del sito senza vincoli di natura radiologica per altri usi;
  - c) alla gestione e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi derivanti dai processi di produzione di energia elettrica, di *decommissioning* degli impianti nucleari, nonché alla gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività industriali, di medicina nucleare e di ricerca scientifica e tecnologica all'interno del Deposito Nazionale;
  - d) al recupero e alla valorizzazione industriale dei siti e delle infrastrutture esistenti;
  - e) alla realizzazione e all'esercizio del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale;
  - f) allo svolgimento di attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti alla gestione degli impianti elettronucleari;
  - g) alla predisposizione del quadro procedurale per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato e per la disattivazione degli impianti;
  - h) al risanamento territoriale e ambientale dei siti nucleari nazionali;
  - i) all'individuazione e alla realizzazione dei siti per lo stoccaggio provvisorio e per la sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi.
2. La Società trasmette, annualmente, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

## **Articolo 3** **(Disposizioni finali)**

1. I settori di intervento individuati dalla presente direttiva potranno essere ampliati, con atti integrativi, sulla base di eventuali ulteriori esigenze di intervento, in stretta coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Società.